FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 125/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 270 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Renzo FESTINI e della società F.C.D. OLYMPIA ROVERETO avente ad oggetto la seguente condotta:

RENZO FESTINI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società FCD Olympia Rovereto, in violazione dell'art. 10, comma 3 bis del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale, n.1066 del 22.06.2017, della Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15 luglio 2017 la fideiussione e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombente;

F.C.D. OLYMPIA ROVERETO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nel quale confronto o nel quale interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Renzo FESTINI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società F.C.D. OLYMPIA ROVERETO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Renzo FESTINI e di € 133,00 (cento trentatre/00) di ammenda per la società F.C.D. OLYMPIA ROVERETO:

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 DICEMBRE 2018

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Gabriele Gravina